



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte d'appello di Venezia  
sezione terza civile

R.G. 1059/2020

La Corte d'appello di Venezia, sezione terza civile, in persona dei magistrati:

Rita Rigoni	Presidente
Marco Campagnolo	Consigliere
Enrico Stefani	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado

tra

BROTHERS snc DI PIZZUTTO CRISTINA & C. (02547090270),  
assistito e difeso dall'Avv. SOMMAIO ALBERTO

e

GESTUR scarl (00837380278), assistito e difeso dall'Avv.  
PAVANETTO LUCA

CONCLUSIONI: PER PARTE APPELLANTE: in via preliminare:

attesa l'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato contenuta nell' art 25 dello statuto della società Gestur Scarl, e accertata la conseguente incompetenza del Giudice ordinario, dichiararsi nullo il decreto ingiuntivo oggi opposto e, per l'effetto, revocarsi lo stesso;

sempre in via preliminare in riforma dell'appellata sentenza, accertata l'inesistenza del credito monitoriamente azionato per i motivi tutti





indicati nelle premesse, dichiararsi nullo ovvero annullarsi il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocarsi lo stesso;

Nel merito:

in riforma dell'appellata sentenza, rigettarsi la domanda di pagamento svolta nei confronti della odierna appellante e, per l'effetto, revocarsi, dichiararsi nullo ovvero annullarsi il decreto ingiuntivo opposto per i motivi tutti indicati nelle premesse.

In ogni caso condannarsi Gestur Scarl in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere le spese, i diritti e gli onorari di entrambi i gradi di giudizio

In via istruttoria:

Si insiste nella richiesta di ammissione dei capitoli di prova non ammessi in primo grado.

In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.

PER PARTE APPELLATA: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, rigettata ogni domanda ed eccezione avversaria, In via preliminare

- per tutte le ragioni di cui in narrativa, dichiarare inammissibile l'appello avversario ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.


- per tutte le ragioni di cui in narrativa, dichiarare inammissibile il primo motivo di appello formulato dall'appellante ai sensi dell'art. 342 c.p.c.

Sempre in via preliminare per tutte le ragioni di cui in narrativa, respingere l'eccezione di incompetenza ex adverso formulata, in quanto inammissibile e comunque infondata.

Nel merito, in via principale

- per tutte le ragioni di cui in narrativa, rigettarsi l'appello proposto da Brothers S.n.c. di Pizzutto Cristina & C. in quanto inammissibile nonché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente





la sentenza n. 2448/2019 emessa dal Tribunale di Venezia in persona del Giudice dott.ssa Anita Giuriolo in data 14.11.2019 e depositata in data 18.11.2019

- accogliersi in ogni caso le conclusioni formulate da Gestur S.c.r.l. nel giudizio di primo grado da intendersi qui tutte riproposte e che di seguito si riportano:

- Nel merito, in via principale: confermarsi, per tutti i motivi esposti in narrativa, il decreto ingiuntivo opposto n. 65/2014 e, per l'effetto, condannarsi S.n.c. Brothers di Pizzuto Cristina & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a Gestur S.c.r.l. in persona

del legale rappresentante pro tempore, l'importo pari ad € 9.375,76 (IVA inclusa), oltre interessi ex art. 5 d.lgs. n. 231 del 2002 dalla scadenza delle fatture (secondo le modalità indicate in narrativa) al saldo effettivo

- Nel merito in via subordinata: in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannarsi, comunque, S.n.c. Brothers di Pizzuto Cristina & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a Gestur S.c.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, per il titolo di cui in narrativa, la somma di € 9.375,76 (IVA inclusa), oltre ad interessi ex art. 5 d.lgs. n. 231 del 2002 dalla scadenze delle fatture (secondo le modalità indicate in narrativa) al saldo effettivo, o la diversa minore o maggiore somma che venisse eventualmente accertata in corso di causa

In via istruttoria nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie avversarie, si insta per l'ammissione dei residui mezzi di prova richiesti da Gestur in primo grado con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. del 05.06.2015, con abilitazione alla prova contraria, con i testi indicati in quest'ultima memoria





In ogni caso con vittoria dei compensi professionali e delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso delle spese generali e degli accessori di legge.

*CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI  
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE*

Con sentenza n. 2448/2019 il tribunale di Venezia ha rigettato l'opposizione proposta da Brothers snc al decreto n. 65/2014 che le ha intimato di pagare € 9.375,76 a Gesture scarl, quale saldo del corrispettivo per i servizi di spiaggia da quest'ultima prestati alla prima negli anni 2009-2012.

Con atto di citazione notificato l'8.6.2020 Brothers s.n.c. di Pizzutto Cristina & c. ha proposto appello, mentre Gestur si è costituita con comparsa del 2.10.2020.

Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Col primo motivo (pagg. 4s.) l'appellante deduce il difetto di giurisdizione/competenza del giudice adito lamentando la mancata applicazione della clausola compromissoria ed errata interpretazione dell'art. 25 dello statuto societario.

Il motivo è infondato. L'art. 25 statuto della cooperativa GESTUR riserva al collegio arbitrale "*qualsiasi controversia dovesse insorgere fra soci e tra soci e società con oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale nominato dal presidente della Camera di Commercio del luogo in cui ha sede la società*".





Secondo l'interpretazione della Corte, la clausola in esame devolve agli arbitri le controversie, insorte fra i soci o fra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, mentre qui si discute di pagamento dei servizi spiaggia, salvataggio, primo soccorso, pulizia e preparazione dell'arenile, resi che Gestur ha reso a favore di Brothers, a quanto pare affidandone l'esecuzione a ditte terze.

Col secondo motivo (p. 8) l'appellante lamenta *“inesistenza del credito azionato violazione delle norme e dei principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio mancanza di prova del fatto costitutivo della pretesa creditoria errata qualificazione del consorzio alla stregua di impresa commerciale e non quale centro di imputazione e ripartizione di costi e servizi rilevanza causale della mala gestio degli amministratori di Gestur, accertata dal provvedimento di revoca del tribunale di Venezia – sez. specializzata in materia di impresa, nel contestato aumento dei costi”*.

Si rileva che Brothers non ha contestato di aver ricevuto da Gestur, nel corso delle stagioni estive 2009, 2010, 2011 e 2012, i servizi spiaggia oggetto delle fatture azionate in via monitoria, ma ha contestato l'entità della somma richiesta, e soprattutto l'ingiustificato aumento dei costi unitari fatturati per tali servizi (vd. p. 5 della citazione in opposizione al decreto ingiuntivo).

In particolare, il numero complessivo di ombrelloni collocati nella porzione di arenile, all'ampliamento della zona ombrelloni, costi per il livellamento dell'arenile, alla installazione dei bagni e docce a nolo, ai maggiori oneri derivanti dal funzionamento del primo soccorso, le spese legali, tecniche e burocratiche, etc. sono tutte circostanze di fatto non specificamente contestate nell'opposizione introduttiva e del resto neppure in questa sede l'appellante ha proposto l'unica richiesta utile al





riguardo, ovvero la ctu contabile per verificare in base alla documentazione di dettaglio prodotta la correttezza degli importi esposti dalla scarl.


Osserva la Corte: l'ingiunzione è stata chiesta e ottenuta per servizi resi dal 2009 al 2012; è stato prodotto il provvedimento della sezione imprese del tribunale di Venezia in data 11.3.2014 che su ricorso di Brothers ha revocato l'intero cda di Gestur, evidenziando fra le altre cose l'ingiustificato aumento dei costi proprio nel 2012 – il tribunale ha rilevato quale fatto specificamente censurato da Brothers *“l'aumento del costo del servizio da un anno all'altro, da € 24.000,00 a € 46.300,00 per il 2012”*.

Ha concluso che vi è stata *“una gestione della società da parte del Paludetto e degli altri amministratori convenuto gravemente irrispettosa degli obblighi su di essi gravanti e degli interessi della società”*.

Sul punto, Gestur si è limitata a dire che *“del tutto inconferente è comunque il richiamo al citato provvedimento cautelare, che in ogni caso si contesta, in quanto le asserite irregolarità che lo stesso rileverebbe, riguardano il 2012, stagione alla quale non competono le fatture di cui Gestur chiede il pagamento”* (p. 25).

In realtà, neppure si conosce la sorte della revoca degli amministratori decisa proprio per via dei costi ingiustificati rilevati nella gestione consortile; mentre, avendo Brothers contestato il *quantum* della pretesa sotto il profilo valorizzato dal tribunale delle imprese, competeva a Gestur dare la prova precisa del proprio credito, ma non lo ha fatto: tutta la comparsa d'appello riporta una ricostruzione meticolosa di costi per le prestazioni più varie e relativi argomenti finalizzati a interpretare il quadro proposto, ma il tutto resta sfornito di prova, non avendo la parte chiesto in via diretta l'ammissione di prova costituenda (lo ha fatto solo





in subordine, per l'ipotesi di ammissione della prova dell'appello), né ammissione di ctu allo scopo di verificare la documentazione.

Col terzo motivo (p. 17s.) l'appellante lamenta *“contraddittorietà della motivazione della sentenza e palese travisamento delle risultanze processuali con particolare riferimento alla asserita irrilevanza della censurata gestione dei posti spiaggia da parte del cda e del ritenuto aumento dei costi di gestione conseguenti alla costituzione del consorzio Eraclea spiaggia”*. Il motivo è assorbito dall'accoglimento del precedente.

In definitiva, l'appello è fondato e deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

La motivazione del provvedimento è sintetica e non analitica, poiché *“gli atti di parte e i provvedimenti depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”* (art. 9-*octies* DL 83/2015, conv. in l. 132/2015).

#### *PER QUESTI MOTIVI*

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:

1. revoca il decreto ingiuntivo n. 65/2014 del tribunale di Venezia;
2. condanna l'appellata a pagare all'appellante le spese liquidate per il primo grado in € 2.738,00 e per l'appello in € 1.889,00 (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), oltre 15% per spese generali, IVA qualora dovuta e CPA come per legge.

Venezia, 9.11.2021.

Il consigliere estensore

Marco Campagnolo

Il Presidente

Rita Rigoni

